

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VISSO

(Provincia di Macerata)

REP. N.

DEL _____._____._____

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D'USO PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A SISMA 2016 - O.C.S.R.
N. 77/2019 - Dec.C.S.R. n. 444/19 - REALIZZAZIONE DI
AREA ATTREZZATA A VISSO (MC) - LOCALITA' VALCANUTOLA -
FOGLIO 34 PARTICELLA 316

L'anno _____, il giorno _____
del mese di _____ (___/___/20___), presso la
sede municipale, si sono personalmente costituiti:

a) l'Ing. Cristiano Farroni, nato a Camerino il
03.12.1974, C.F. FRR CST 74T03 B474J, il quale
interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Visso,
C.F. 81000730432, domiciliato per la sua carica presso
la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente medesimo, in forza del decreto
sindacale n. 6 del 29.12.2020 e di quanto stabilito
dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (in seguito
denominato "Stazione appaltante");

b) _____, nato a _____
il _____ e domiciliato per la carica presso la

sede legale infrascritta, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di , con sede in alla n., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche n., nel presente atto denominata semplicemente "esecutore";

PREMESSO

1. Con delibera di D.G.C. n. ____ del _____.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A VISSO (MC) - LOCALITA' VALCANUTOLA - FOGLIO 34 PARTICELLA 316"**, redatto dallo Studio Tecnico Associato Cirilli di Macerata, per un importo complessivo di €. 259.000,00, di cui €. 193.362,63 per lavori e € 65.637,37 per somme a disposizione;

2. che l'intero progetto è finanziato con i fondi speciali stanziati, a seguito dell'emergenza sismica, dalla Regione Marche in favore del Comune di Visso, come meglio descritto nella sopra citata deliberazione;

3. il RUP è il Geom. Daniele Giustozzi nominato con Determina del Responsabile Area LL.PP. e Protezione Civile n. 126 del 27.11.2020;

4. il CUP è: E68B20000000001; il CIG è _____ ;

5. _____ con determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici e Protezione Civile n. del ____/____/____ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett b) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con gli specifici poteri derogatori alla legislazione vigente in materia previsti dalla normativa speciale emanata in seguito agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016, di cui al Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge n. 229/2016, s.m.i., recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", nonché dall'ulteriore normativa speciale di protezione civile, di cui alle Ordinanze CDPC n. 408 del 15/11/2016 , n. 394/2016, e n. 388/2016;

6. Che in data ____/____/____, con determinazione

dirigenziale del Settore S01 - SEGRET. E AFFARI
 GENERALI della Provincia di Macerata - Servizio
 Appalti e contratti N. _____ del ____/____/____, è stata
 regolarmente avviata la procedura di gara, da
 aggiudicarsi mediante procedura negoziata, da
 aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo
 ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto-Legge n.
 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e
 ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.
 50/2016 e s.m.i., relativo all'esecuzione dei lavori
 di "REALIZZAZIONE OPERE INERENTI SISMA 2016 -
 O.C.S.R. N. 77/2019 - Dec.C.S.R. n. 444/19 -
 REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A VISSO (MC) -
 LOCALITA' VALCANUTOLA - FOGLIO 34 PARTICELLA 316" -
 Comune di Visso - Provincia di Macerata, che
 l'importo dei lavori da appaltare è di **€ 196.024,93**,
 di cui **€ 193.362,63** oggetto dell'offerta di ribasso
 ed **€ 2.662,30** per oneri per la sicurezza, già
 predeterminato dalla stazione appaltante e non
 oggetto di ribasso dell'offerta;

7. che a seguito dell'espletamento della procedura
 di gara in data ____/____/____, con determinazione
 dirigenziale del Settore S01 - SEGRET. E AFFARI GENERALI
 della Provincia di Macerata - Servizio Appalti e
 contratti N. del ____/____/____, i lavori sono stati

aggiudicati in via definitiva al sunnominato esecutore,
che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del
_____ %;

8. che il possesso dei requisiti dell'esecutore è
stato verificato positivamente, come risulta dalla
sopra citata determinazione dirigenziale del Settore
S01 - SEGRET. E AFFARI GENERALI della Provincia di
Macerata - Servizio Appalti e contratti, N. Del
__/__/__, nell'ambito della quale il Responsabile del
Procedimento ha accertato il possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale e di quelli
tecnico-economici, con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione definitiva ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'esecutore,
che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori
di "REALIZZAZIONE OPERE INERENTI SISMA 2016 - O.C.S.R.
N. 77/2019 - Dec.C.S.R. n. 444/19 - REALIZZAZIONE DI
AREA ATTREZZATA A VISSO (MC) - LOCALITA' VALCANUTOLA -
FOGLIO 34 PARTICELLA 316" - Comune di Visso - Provincia
di Macerata.

2. L'esecutore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati all'Articolo 28.

Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____,_____
(Euro _____/____)
di cui: € _____,_____
(Euro _____/____) per lavori

	compensati "a corpo"; € 2.662,30 (Euro	
	duemilaseicentosessantadue/30) per costi per	
	l'attuazione dei piani di sicurezza;	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed	
	è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è	
	stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, c. 5 bis	
	del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo	
	contrattuale "a corpo" resta fisso e invariabile, senza	
	che possa essere indicata da alcuna delle parti	
	contraenti alcuna successiva modificazione sulla	
	misura e/o sul valore delle quantità e alla qualità di	
	detti lavori.	
	Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore,	
	pagamenti, tracciabilità flussi finanziari e direzione	
	del cantiere	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del	
	capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19	
	aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'esecutore ha eletto	
	domicilio nel Comune di Visso.	
	2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato	
	generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,	
	n. 145 e s.m.i. e della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla	
	tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti a	
	favore dell'esecutore saranno effettuati mediante	
	bonifico bancario sui conti correnti dedicati le cui	

coordinate bancarie sono:

a) conto bancario (IBAN completo):

IT presso la banca

_____;

Le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

a. Cognome e nome _____, nato

a _____ il ____ / ____ / ____ C.F. _____

residente in _____, via _____

n. ____ in qualità di _____;

Sempre ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.:

a) il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: E68B20000000001;

3. Ai sensi dell'articolo 9 del capitolato d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'esecutore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la consegna dei lavori come risultante da apposito verbale.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in **giorni 120** (diconsi CENTOVENTI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il termine di esecuzione dei lavori è da considerarsi inderogabile. Pertanto, qualora necessario, l'Esecutore dovrà articolare le lavorazioni in più turni, anche notturni, al fine di garantire il rispetto del termine assegnato.

L'eventuale articolazione in più turni, come sopra, è da considerarsi compresa nel prezzo "a corpo" dell'Appalto (cfr. art. 12.3 e seguenti del C.S.A. parte prima).

Articolo 6 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale nei modi stabiliti dall'articolo 23 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare:

- La penale sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'**1%**(unopermille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.

- Nel caso di ritardi nell'ultimazione dei lavori si procederà come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 2016.

- La penale, se maturata prima dell'emissione del

penultimo stato di avanzamento dei lavori, verrà applicata come deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che seguiranno sino al conto finale.

- E' fatta ovviamente salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste. In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49/2018, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato l'interruzione.

3. Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Limitatamente alle casistiche di cui al comma 2 art 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso ed indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal

capitolato speciale d'appalto, come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del capitolato generale di appalto per quanto applicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 64 del Capitolato Speciale di Appalto - Parte Prima - Disposizioni Contrattuali ed Economiche dell'Appalto "Obblighi ed oneri a carico dell'Esecutore"

2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'esecutore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi ed opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, all'art. 14 del DM 49/2018 e a quanto riportato all'art. 44 del CSA parte prima.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata ai sensi del c. 2 art. 14 del DM 49/2018, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato

applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del capitolato speciale di appalto.

7. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 c. 1 del DM 49/2018. Valgono le disposizioni del suddetto articolo anche nel caso di mancato utilizzo degli strumenti

medesimi.

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49/2018, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come richiamato all'art. 28 del contratto, è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 12 - Anticipazione del prezzo

1. E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto anticipo entro i termini di legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della particolare natura del contratto dovuta all'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza e della ricostruzione post sisma, la liquidazione delle fatture emesse avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU IVMAZH, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

Articolo 13- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore al **20%** dell'importo contrattuale.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** giorni, per cause non dipendenti

dall'esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori prima della redazione del conto finale.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo potrà avvenire ai sensi del comma 6, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento degli acconti e del saldo entro i termini di legge. Trattandosi di intervento di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della particolare natura del contratto dovuta all'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza e della ricostruzione post sisma, la liquidazione delle fatture emesse avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità

elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU IVMAZH, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 4, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti nelle rate di acconto e saldo

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti/saldi, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore gli interessi nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 36 del C.S.A.

Articolo 15 - Collaudo e gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.

6. Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, oltre che per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori di cui all'art 18 del capitolato speciale di appalto, in particolare, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 38 e seguenti del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma

1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

n) l'esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

o) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve altresì il

contratto in caso di:

a) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'art 21 comma 9 del capitolato speciale, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino

a quattro quinti dell'importo del contratto

4. È altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste dal codice civile.

5. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, le seguenti ipotesi:

– la cancellazione dell'appaltatore dall'elenco "Anagrafe antimafia degli esecutori", ai sensi dell'art. 30, comma 11 del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 s.m.i.;

– qualora sia stata disposta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, una misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei diritti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale.

6 L'esecutore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7 Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 21 del capitolato speciale di appalto, parte

prima.

Articolo 17 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'esecutore cessa la materia del contendere.

3. Anche al di fuori di casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolti mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e la transazione di cui al comma 3, saranno devolute al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di **Macerata**.

5. È espressamente esclusa la facoltà di ricorso

all'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 62 del capitolato speciale d'appalto.

2. L'esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'esecutore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'esecutore, invitato a provvedervi, entro quindici

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento, anche da parte del sub-esecutore, rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, la stazione appaltante effettua trattenute fino al 20% su qualsiasi credito maturato a favore dell'esecutore per l'esecuzione dei lavori, accantonando l'importo relativo, a garanzia degli obblighi contributivi disattesi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 e s.m.i., è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL _____ in data __/__/____ con scadenza validità al __/__/____.

Articolo 18 bis

L'esecutore è tenuto all'osservanza dei Criteri

Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'esecutore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:

➤ il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

➤ un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;

➤ eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera c) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'esecutore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, artt. 67 e 76 comma 8, si prende atto che in relazione all'esecutore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla sopra citata determinazione dirigenziale del Settore S01 - SEGRET. E AFFARI GENERALI della Provincia di Macerata - Servizio Appalti e contratti, N. Del __/__/__, nell'ambito della quale il Responsabile del Procedimento ha accertato il possesso dei requisiti generali ed in base alla verifica effettuata circa la validità dell'iscrizione alla White List presso la Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

2. La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di risoluzione del presente contratto.

3. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 21 - Cessione e Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'esecutore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.

3. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati secondo quanto previsto dall'art. 54 del C.S.A., in particolare, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente.

4. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell'art. 105, comma. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e potrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 54 del C.S.A..

5. Si specifica che qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, la stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti.

Articolo 22 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'esecutore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante Polizza fideiussoria n. _____

rilasciata all'esecutore in data / / dalla

di

per l'importo di € , pari al % dell'importo

del presente contratto ridotta del 50% per effetto della

certificazione di qualità norme serie UNI CEI ISO 9000,

come previsto dall'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

2. Ai sensi del comma 5, art. 103 del D.Lgs n. 50/2016

e s.m.i., la garanzia è progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per

cento, cessa di avere effetto ed è svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura

legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni

volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

5. Trova applicazione, per lo schema della

fidejussione, la disciplina di cui al comma 9 dell'art.

103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 23 - Polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'esecutore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con polizza numero _____ rilasciata all'esecutore in data __/__/____ dalla _____ di _____, per un massimale di € _____, __;

3. L'esecutore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____ rilasciata all'esecutore in data __/__/____ dalla _____ di _____, per un massimale di € _____, __;

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati di cui al comma 9, art. 103 del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

**Articolo 24 - Fideiussione a garanzia
dell'anticipazione del prezzo**

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione da parte dell'esecutore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari ad € _____, (_____ / _____) pari all'anticipazione del prezzo di cui al precedente art. 12 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al capitolato speciale di appalto.

Art. 25 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto.

Articolo 26 - Controlli e verifiche

1. Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

**Articolo 27 - Adempimenti in materia protocollo
legalità.**

1. Si applicano altresì il Protocollo quadro di

legalità del 26.07.2017, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC del 02.02.2021, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare l'appaltatore, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'appaltatore, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o l'appaltatore in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore, dei suoi aventi causa o dei componenti l'eventuale sua compagine

sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

2. Le clausole di cui al precedente comma 1 dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il

presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire

alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia

effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di

prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di

soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva

registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante;
analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione
delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco
della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente
aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro
presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità,
la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura,
nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei
flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al
periodo complessivo di occupazione, specificando,
altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le
modalità di reclutamento e le tipologie professionali
necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art.
7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura,
nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei
flussi di manodopera locale, le informazioni relative
al percorso formativo seguito dal lavoratore; le
informazioni di cui al presente punto vengono fornite
dall'operatore economico tramite presentazione di
autocertificazione prodotta dal lavoratore in
conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000

(art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile e non in contrasto con il Capitolato Speciale o con il presente contratto;

b) il capitolato speciale di appalto - Parte Prima - Prescrizioni contrattuali;

c) il capitolato speciale di appalto - Parte Seconda - Prescrizioni tecniche;

d) tutti gli elaborati grafici e di calcolo del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relazioni;

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i., nonché le eventuali proposte

migliorative al piano se accolte dal coordinatore della sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

i) le polizze di garanzia;

l) offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dall'esecutore.

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 29 - Richiamo alle norme legislative e

regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.Lgs. n. 56/2017 ("Correttivo Appalti"), il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76 (decreto semplificazioni) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, Legge n. 96/2017, il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile nella fase transitoria, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale prescrizioni contrattuali e nel capitolato speciale di appalto-prescrizioni tecniche. In caso di contrasti interpretativi, il contratto ha prevalenza.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 30 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

1. Le parti di comune accordo stabiliscono che il

presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso,
trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.;

2. In caso di registrazione tutte le spese di bollo,
registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa,
sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

3. Tutte le spese del presente contratto, inerenti
e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria,
ecc.) sono a totale carico dell'esecutore.

4. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del collaudo provvisorio.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di
legge, è a carico della stazione appaltante.

* * *

Le parti espressamente dichiarano di aver preso
piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del
presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di
approvare specificamente quelle di cui agli articoli 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

* * *

Il presente contratto, stipulato in modalità
elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice,
viene letto, confermato e sottoscritto con firme
digitali dalle parti, previa verifica e controllo della

regolarità delle stesse.

Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Protez. Civile
del Comune di Visso Ing. Cristiano Farroni.

L'Amministratore Unico dell'impresa " _____ "
Sig. _____ .

* * *

Il presente contratto è costituito da n. 50 pagine
e di seguito si riportano i seguenti documenti
materialmente allegati al contratto:

- Cronoprogramma costituito da n. 5 pagine;
- Capitolato costituito da n. 119 pagine;
- Computo metrico costituito da n. 31 pagine.

L'imposta di bollo, calcolata per n. ____ fogli,
è assolta mediante contrassegno telematico di importo
pari ad €. _____ rilasciato all'Esecutore in data
__/__/____, ora __:__:__, numero identificativo
_____. Tale contrassegno è conservato agli
atti presso il Comune di Visso applicato ed
opportunamente annullato su copia cartacea del
contratto.